

n. 261/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**1° Sezione Civile**

Riunita in camera di consiglio e così composta:

dr. Gianna Maria Zannella  
dr. Lucia Fanti  
dr. Biagio Roberto Cimini

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 261 dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'odierna udienza a seguito di trattazione orale, vertente tra:

In persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, via  
presso lo studio dell'avv. che unitamente agli avv.ti  
la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

e

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso n. 101,  
presso lo studio dell'avv. Enrico Mormino, che la rappresenta e difende come da delega in calce  
alla comparsa di costituzione depositata in primo grado;

APPELLATA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'L' or similar character.

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15138/2014, pubblicata il 10 luglio 2014, non notificata;

CONCLUSIONI : le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali in atti;

#### CONSIDERATO

che con la sentenza suindicata il Tribunale di Roma ha pronunciato sulla domanda di revocatoria fallimentare avanzata ai sensi dell'art. 67, comma II L.F.

nei confronti della  
domanda volta a sentir dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori i pagamenti, per complessivi € 1.450.309,22, effettuati in favore di quest'ultima da parte di *in bonis* nei sei mesi antecedenti l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28/8/2008), nonché ad ottenerne la restituzione;

che all'esito del giudizio – nel quale la aveva contestato nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. - il Tribunale ha respinto le domande (di inefficacia e di restituzione), condannando alla rifusione delle spese legali;

che in particolare, per i pagamenti successivi al 24/4/2008 (data di entrata in vigore del D.L. 80/2008) il Tribunale ha ritenuto dirimente del rigetto il contenuto dell'art. I DL 80/2008, conv. in L. 111/2008, recante "Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo", norma che dopo aver previsto la concessione ad di un prestito-ponte di rilevante ammontare, onde consentirle "di far fronte a pressanti bisogni di liquidità" ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione, al terzo comma aveva previsto: "*Tutti i pagamenti e le garanzie posti in essere da ...a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma II sono equiparati a quelli di cui al terzo comma lettera d) dell'art. 67 del regio decreto 16/3/1942 n. 267 e successive modificazioni.*";

che viceversa per i primi quattro pagamenti, avvenuti antecedentemente a tale data ( nei giorni 18 marzo, 14 e 21 aprile), ha motivato il proprio rigetto ritenendoli da un lato esenti da revocatoria - in quanto avvenuti nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini di uso, ai sensi dell'art. 67, co. III, lett. a) L.F., accogliendo in tal senso la prospettazione della convenuta, a tenore della quale nella prassi dei rapporti commerciali in essere tra le parti i ritardi nei pagamenti da parte di erano assolutamente usuali - dall'altro reputando in ogni caso carente la prova della *scientia decoctionis*, in difetto di elementi gravi precisi e concordanti di tenore presuntivo;

che con atto di citazione ritualmente notificato avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendo, in difetto di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma III, DL 80/2008, conv. in L. 111/2008, preliminarmente sollevarsi l'eccezione di legittimità costituzionale di tale norma, con conseguente sospensione del giudizio e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande (revocatoria e restitutoria) proposte in primo grado, con vittoria di spese legali;

che l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame;

che all'odierna udienza, all'esito di trattazione orale, la causa e' stata trattenuta in decisione;

#### OSSERVA

L'appello e' affidato a tre ragioni di doglianza.

Nel primo motivo si deduce il vizio della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. 1, co. III, DL 80/2008 escludendo la lettura costituzionalmente orientata della norma suggerita da essa appellante.

L'esenzione sarebbe stata in particolare ritenuta applicabile dal Giudice di primo grado in via estensiva, indiscriminatamente per tutti i pagamenti effettuati da \_\_\_\_\_ per il semplice fatto di ricadere nel periodo successivo all'entrata in vigore del DL n. 80, a prescindere dal ricorrere di ulteriori presupposti, senza operare il necessario *distinguo* tra pagamenti strumentali con l'esigenza di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo ed altri pagamenti a tal fine non strettamente necessari; mentre trattandosi di esenzione da revocatoria, sarebbe da ritenersi preferibile un'interpretazione restrittiva della norma, costituzionalmente orientata al rispetto degli artt. 3 e 24 Cost..

Dovrebbero inoltre ritenersi esenti da revocatoria i soli pagamenti rapportati a prestazioni di beni e servizi avvenute nel contesto temporale successivo all'entrata in vigore della norma, ove essenziali per assicurare la prosecuzione del servizio pubblico aereo.

Nel caso di specie la convenuta non avrebbe dato prova del requisito di necessaria strumentalita' tra le prestazioni cui si riferivano i revocandi pagamenti e l'esigenza di assicurare il servizio di trasporto aereo; inoltre i pagamenti, benché in ipotesi avvenuti con la provvista fornita dal c.d. "prestito-ponte", sarebbero stati relativi a prestazioni rese in epoca antecedente all'entrata in vigore del DL 80/2008.

L'appellante deduce poi (secondo motivo) come l'art. 1, co. III, del DL 80/2008 sia stato erroneamente applicato dal giudice di primo grado, non potendo essere interpretato alla stregua di una generalizzata esenzione da revocatoria, a meno di non esporsi a censure di illegittimita' costituzionale.

Al contrario, nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma III, DL 80/2008, conv. in L. 111/2008, dovrebbero ritenersi rientranti nella previsione della norma esclusivamente i pagamenti specificamente diretti ad assicurare la prosecuzione dell'attivit  di impresa ed a tal fine indispensabili, mentre al contrario i beni forniti dalla societ  appellata, costituenti titolo dei revocandi pagamenti, non rientrerebbero in tale ambito.

La procedura chiede quindi che ove la Corte ritenga di non poter accedere alla prospettata interpretazione costituzionalmente orientata della norma, provveda a sollevare l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma III, DL 80/2008, conv. in L. 111/2008 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

Il terzo motivo attiene ai pagamenti eseguiti nei giorni 18 marzo, 14 aprile e 21 aprile.

Ritiene la procedura, muovendo dalla natura tassativa ed eccezionale delle ipotesi di esenzione da revocatoria previste dall'art. 67, comma III, lett. a L.F., come i pagamenti in esame non possano andare esenti da revocatoria, non riguardando ne' servizi resi nell'esercizio dell'attivit  di impresa, ne' essendo stati effettuati secondo i termini d'uso.

Con riferimento al primo profilo (esercizio attivita' d'impresa) non risulterebbe provato che le fatture costituenti titolo dei quattro pagamenti in questione si riferissero a servizi essenziali prestati dalla \_\_\_\_\_ in qualita' di gestore aeroportuale e non a servizi secondari o facoltativi;

quanto alla ricorrenza dell'ulteriore requisito rappresentato dai "termini di uso" esso farebbe necessariamente riferimento alle pattuizioni contrattuali e nel caso di specie il disordine ed il ritardo nei pagamenti non consentirebbe di individuare un parametro alla stregua del quale valutare la conformita' o meno dei singoli pagamenti ai termini d'uso in essere tra le parti.

L'appello e' infondato.

Muovendo dai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro contiguita' logica, va osservato che la norma citata, nella sua formulazione letterale, appare assolutamente chiara nello stabilire come siano esenti da azione revocatoria "tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere da ..", senza operare distinzione o limitazione alcuna, ne' tra pagamenti riferiti a prestazioni strumentali o non strumentali all'attivit  del servizio pubblico aereo, ne' tra fatture riferite o meno a prestazioni erogate in un contesto temporale antecedente al contesto temporale dell'esenzione da revocatoria.

Ma anche ove volesse condividersi la tesi restrittiva propugnata dalla procedura – secondo cui, nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma III, DL 80/2008, conv. in L. 111/2008, dovrebbero ritenersi rientranti nella previsione della norma esclusivamente i pagamenti specificamente diretti ad assicurare la prosecuzione dell'attivit  di impresa ed a tal fine indispensabili – parte appellante non deduce, se non in termini del tutto generici, perche' i pagamenti per cui e' causa non sarebbero inerenti a servizi funzionali all'attivit  di impresa.

Ed anzi, al contrario, proprio la natura dei servizi cui i pagamenti si riferiscono (diritti aeroportuali, servizi di handling presso l'aeroporto ) appare di per se' congrua proprio con la prosecuzione di tale attivita', trattandosi di servizi essenziali per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto aereo.

Ulteriormente infondata appare la censura impugnatoria in relazione alla pretesa di circoscrivere i pagamenti esentati da revocatoria a quelli inerenti alle sole fatture correlate a prestazioni erogate successivamente all'entrata in vigore del DL 80/2008, vuoi poiche' tale interpretazione, come detto, appare contraria alla lettera del testo normativo, vuoi in quanto trattasi di una lettura della norma assolutamente non condivisibile in relazione alla sua stessa "ratio".

Si consideri infatti che ove si accedesse all'interpretazione suggerita dall'appellante verrebbe all'evidenza frustrato lo scopo dell'esenzione da revocatoria – ovvero la finalita' di consentire la continuita' operativa di proseguendo il servizio pubblico di trasporto aereo e garantendo la protezione dei livelli occupazionali dei lavoratori – in quanto verrebbe introdotto un margine di rilevante incertezza circa la stabilita' dei pagamenti ricevuti, tali da compromettere la prosecuzione e la ripresa delle relazioni commerciali.

Manifestamente infondata appare infine la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 DL 80/2008, dovendo condividersi sul punto la motivazione del giudice di primo grado, corredata da ampi riferimenti alle pronunce della Corte Costituzionale, con riferimento tanto alla individuazione dei criteri ispiratori del DL del 2008, quanto alla ragionevolezza delle previsioni ivi contenute.

Si consideri che l'esenzione da revocatoria dei pagamenti avvenuti nello specifico contesto temporale appare giustificata dalla volonta' dello Stato, perseguita anche mediante l'ingente prestito-ponte, di valorizzare la prosecuzione dell'attivit  di impresa, attivita' che sarebbe stata paralizzata ove i partners commerciali di Alitalia non fossero stati certi della intangibilita' dei pagamenti ricevuti.

Il gravame non appare condivisibile neppure in relazione al terzo motivo, inerente ai pagamenti antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. 80/2008.

Da un lato la contestazione circa il requisito della non attinenza delle prestazioni fatturate all'attività di impresa appare apodittica e generica, nonché smentita in fatto dalla natura dei servizi resi (pagamenti relativi a diritti aeroportuali, servizi di handling); dall'altro in relazione al requisito dei "termini d'uso", la procedura appellante non ha né dedotto, né dimostrato, che i pagamenti siano avvenuti in difformità rispetto al regolamento contrattuale in essere tra le parti.

La Corte di Cassazione, con sentenza sez. I, 07-12-2016, n. 25162 ha enunciato il principio secondo cui il rinvio dell'art. 67, 3° comma, lett. a), L.F. ai «termini d'uso», ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, debba ritenersi attinente alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento.

Ritiene la Corte che il riferimento "alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti" debba essere ancorato a quanto dalle parti contrattualmente previsto, non già a quanto da esse di fatto praticato nella fase di esecuzione del rapporto, in marcata difformità rispetto alle previsioni contrattuali.

Diversamente opinando si verrebbe al risultato di far assurgere a "regola" del rapporto una prassi disfunzionale, in ipotesi tollerata da uno dei contraenti nella consapevolezza dello stato insolvenza dell'altro.

Inoltre l'esenzione da revocatoria, proprio per la sua natura tassativa ed eccezionale, va interpretata in senso rigoroso, ed in questo senso i "termini d'uso" non possono che essere quelli contrattualmente regolati dalle stesse parti, introducendosi altrimenti un elemento di valutazione mutevole e potenzialmente idoneo ad allargare oltre misura la previsione eccezionale.

Nel caso di specie, tuttavia, il richiamo della procedura appellante alle pattuizioni contrattuali e' del tutto generico, nessun regolamento contrattuale risultando prodotto, conseguendone l'impossibilità di ancorare il concetto di "termini d'uso" ad una regolamentazione pattizia cristallizzata in contratto.

A fronte di tale lacuna argomentativa e probatoria la controparte ha invece dedotto e dimostrato (cfr. docc. 3, 5, da 19 a 25 e da 32 a 44) che i pagamenti effettuati nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri gestori aeroportuali, siano sempre invariabilmente avvenuti con analoghe modalità e tempistiche, ovvero, ad esempio, mediante liquidazione di più fatture in unica soluzione, a cadenza temporale non predeterminata e variabile, ma pressoché costantemente caratterizzata da consistenti ritardi rispetto all'emissione delle relative fatture.

Deve quindi ritenersi che i servizi cui i pagamenti si riferiscono non soltanto siano stati effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa, ma siano anche avvenuti nei termini di uso in essere tra le parti, dovendo quindi condividersi anche sul punto il pronunciamento impugnato.

Rileva infine la Corte come la procedura appellante non abbia appellato il capo decisivo inerente all'insussistenza della *scientia decoctionis*, cosicché in ogni caso il motivo in esame, ove accolto, non potrebbe in ogni caso comportare l'accoglimento della domanda di revocatoria, in difetto di impugnazione inerente alla insussistenza del requisito soggettivo dell'azione.

Conclusivamente il gravame non può trovare accoglimento.

Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame contro la sentenza 15138/2014 del Tribunale di Roma, respinge l'appello.

Condanna  
Commissari, a rifondere alla \_\_\_\_\_, in persona dei  
rappresentante pro tempore, le spese legali del presente grado di giudizio, che liquida in € \_\_\_\_\_, in persona del legale  
per compensi professionali oltre accessori di legge.

Visto l'art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17, L. 228/2012, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così' deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2018.

Il Consigliere rel.  
Dr. Lucia Fanti



Il Presidente  
Dr. Gianna Maria Zannella



*giotto*  
**DEPOSITATO IN UDIENZA**  
- 4 MAG 2018  
Org. ~~IL CANCELLIERE~~  
